



DRU/AC/DF
ANNO 2020

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto legge del 30 luglio 2020, n. 83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTA la Legge 17 luglio 2020, n. 77 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”

VISTO il Decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l'art. 263, comma 1, che, così come emendato dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, recita: “Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza



DRU/AC/DF
ANNO 2020

con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, che definisce i provvedimenti per il contenimento del contagio che si applicano a partire dal 4 maggio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il Decreto legge del 17 marzo 2020, n.18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla Legge del 24 aprile 2020 n. 27.



DRU/AC/DF
ANNO 2020

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n°1/2020 del 25 febbraio 2020 avente per oggetto "Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'art. 1 del decreto-legge n.6 del 2020";

VISTA la Nota del Ministro dell'Università e della Ricerca del 26 febbraio 2020;

VISTA la Circolare n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione del 1 aprile 2020 "Misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19", all'interno della quale viene espressamente richiamata la possibilità di concessione del buono pasto, previo confronto con le organizzazioni sindacali;

VISTA la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n°3/2020 del 4 maggio 2020 avente per oggetto "Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la Nota del Ministro dell'Università e della Ricerca del 4 maggio 2020;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 5 maggio 2020 "Modalità svolgimento attività laboratoriale nei corsi di studio";

VISTO il Protocollo Quadro "Rientro in sicurezza", firmato il 24 luglio 2020 dal Ministro della Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni Sindacali;



DRU/AC/DF
ANNO 2020

VISTA la Circolare n. 3/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione del 30 luglio 2020 avente per oggetto “Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.”;

VISTA la Nota del Ministro dell’Università e della Ricerca del 14 agosto 2020;

VISTO il confronto con i rappresentanti sindacali in merito all’erogazione del buono pasto al personale in lavoro agile avvenuto in occasione degli incontri del 19 marzo 2020 e del 22 aprile 2020;

VISTA la Circolare n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione del 4 marzo 2020, “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”;

VISTO l’art. 14 Legge 7 agosto 2015, n. 124;

VISTA la Direttiva n. 3/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n.124 e linee guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”;

VISTA la Legge 22 maggio 2017, n. 81 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, come integrata dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145;

VISTA la Legge 8 marzo 2000, n. 53 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città”;

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016 - 2018;

VISTI tutti gli atti e i provvedimenti adottati dall’Ateneo sia durante la fase di *lockdown*, sia durante la fase 2, come pubblicati sul sito web dell’Ateneo alla sezione “Coronavirus: misure urgenti per la comunità universitaria”;

CONSIDERATA la Determinazione dell’8 marzo 2020, che ha introdotto il Piano Straordinario “Lavoro agile” - Emergenza Nuovo Coronavirus COVID-19, e successive Determinazioni del 2 e 10 aprile 2020 che ne hanno prorogato la validità fino al 3 maggio 2020;



DRU/AC/DF
ANNO 2020

CONSIDERATA la Determinazione del 30 aprile 2020, che ha introdotto il Piano Straordinario Lavoro agile - Emergenza Nuovo Coronavirus COVID-19 fase 2 con validità dal 4 maggio 2020 sino al 31 luglio 2020;

CONSIDERATA la Determinazione del 22 luglio 2020, che ha introdotto le modalità di fruizione del lavoro agile dal 1° agosto 2020 al 15 settembre 2020;

CONSIDERATE le proposte in merito alla disciplina della flessibilità oraria, del telelavoro e del lavoro agile attualmente in discussione al tavolo sindacale;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione di emergenza sanitaria a livello nazionale e le ulteriori indicazioni fornite dalle Autorità competenti, nonché la volontà dell'Ateneo di tutelare il personale, particolarmente i soggetti con comprovate esigenze di carattere sanitario, familiare e/o logistico, nonché di predisporre misure utili a contenere il rischio di contagio;

CONSIDERATE la necessità di garantire la piena funzionalità dei servizi e l'operatività di tutti gli uffici in relazione al graduale riavvio delle attività nonché di prevedere il lavoro in modalità agile per il 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità;

VALUTATA l'opportunità di introdurre sistemi di rotazione del personale, anche in considerazione delle esigenze di carattere sanitario, familiare e logistico, nonché di garantire lo svolgimento delle attività in modalità agile in coordinamento con i colleghi e sotto la supervisione dei responsabili;

DETERMINA

L'introduzione del nuovo *Piano Straordinario Lavoro agile - Emergenza Nuovo Coronavirus COVID-19 fase 3* a partire dal 16 settembre 2020 e sino al 15 ottobre 2020, ai sensi della legge 77 del 17 Luglio 2020 di conversione del Decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, art. 263, salvo diversi provvedimenti emanati dalle Autorità competenti.

Le attività che possono essere eseguite in modalità agile sono definite dalle seguenti caratteristiche, che ai fini autorizzativi devono essere tutte contemporaneamente presenti:

- attività che possono essere svolte in autonomia dal personale interessato;
- attività per le quali è possibile fissare obiettivi generali che possono essere monitorati a distanza dal/la responsabile di struttura;
- attività che possono essere delocalizzate, almeno in parte per la componente dedicata al lavoro agile, senza che sia necessaria la costante presenza fisica nella sede di lavoro;



DRU/AC/DF
ANNO 2020

- attività che possono essere svolte adeguatamente attraverso idonee strumentazioni tecnologiche (pc, tablet, smartphone).

I servizi il cui svolgimento deve necessariamente avvenire in presenza sono invece i seguenti:

- attività di apertura, chiusura, controllo e vigilanza degli spazi adibiti ad aule e laboratori per la ricerca e la didattica;
- servizi *infopoint*;
- servizi di portierato, custodia e controllo accessi delle diverse sedi dell'Ateneo;
- attività di apertura, chiusura, controllo, vigilanza delle sale di lettura e consultazione, nonché il servizio prestito libri, delle strutture bibliotecarie;
- attività degli sportelli rivolti all'utenza studentesca della Direzione Segreteria Studenti e Diritto allo Studio e del Centro per l'Orientamento allo Studio e alle Professioni, sulla base delle indicazioni organizzative definite dal Responsabile di Struttura;
- attività svolte presso il Laboratorio Analisi e presso le altre strutture che garantiscono servizi sanitari rivolti al pubblico;
- attività del Centro Clinico-Zootecnico-Veterinario di Lodi;
- attività delle Aziende Agrarie e degli Orti Botanici per le necessità di assistenza, cura e benessere degli animali e la gestione delle coltivazioni.
- attività collegate ai sopralluoghi nei cantieri edili.

L'Ateneo è tenuto per legge ad adeguare l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese. Per le esigenze connesse al graduale riavvio delle attività, la prestazione lavorativa in modalità agile potrà essere applicata *“al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità”* (art. 263 legge 77 del 17 Luglio 2020, di conversione del Decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34).

In termini operativi, l'adeguamento alle prescrizioni normative comporta che:

- è consentito svolgere attività esclusivamente in presenza; il personale che intenda svolgere il proprio servizio in tale modalità dovrà comunicarlo al proprio Responsabile di Struttura, che ne terrà conto ai fini della programmazione delle presenze effettuata nell'ambito della struttura stessa;
- il personale che intenda invece usufruire del lavoro agile, potrà avvalersi di tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa - nel periodo compreso tra il 16 settembre e il 15 ottobre 2020 - fino a un massimo di 11 giornate, soggette a ri-proporzionamento per il part-time verticale, secondo l'articolazione definita dal/la responsabile di ciascuna struttura e in base alle



DRU/AC/DF
ANNO 2020

modalità e criteri di seguito descritti. L'attività in modalità agile potrà essere svolta per l'intera giornata ovvero ad ore, per valori minimi di un'ora.

- nel rispetto delle prescrizioni obbligatorie indicate nel presente provvedimento ed al fine di garantire l'efficiente funzionamento delle attività all'interno di tutti gli Uffici, nonché la tutela della sicurezza del personale, i/le responsabili di struttura potranno adottare tutte le misure organizzative e di rotazione che riterranno opportune, in funzione delle necessità e degli obiettivi della struttura.

Il personale disabile che rientri nelle casistiche previste della legge 104, art. 3, comma 3, debitamente documentate, potrà fruire di un numero di giornate di lavoro agile oltre a quelle ordinariamente previste, in accordo con il Responsabile il quale provvederà a comunicarlo alla Direzione Risorse Umane.

La ripresa delle attività in presenza avverrà assicurando al personale tutte le condizioni di sicurezza, distanziamento e prevenzione del rischio di contagio previste dai provvedimenti emanati dalle Autorità competenti a livello nazionale e regionale.

Il presente provvedimento ha carattere di eccezionalità e urgenza ed è emanato esclusivamente per far fronte all'emergenza sanitaria in corso, in coerenza con i provvedimenti emanati dalle competenti Autorità.

I provvedimenti adottati si intendono validi ed efficaci fino a contraria disposizione.

Milano, 7 settembre 2020

Il Direttore Generale
Roberto Conte